



Prot. 80UT2015

Gentili colleghi

giungono a questo Consiglio numerose mail di richiesta di chiarimenti circa l'obbligo di formazione continua, oltre alla trasmissione disordinata ed informale di attestati di frequenza di corsi.

Riteniamo pertanto sia necessario inviare a tutti gli iscritti delle note pratiche, sebbene tutte le informazioni siano presenti nel Regolamento formazione professionale (Bollettino Ufficiale MDG n.15 del 15/08/2014)

NOTE PRATICHE

Dal 01 Agosto 2014 inizia l'obbligo di aggiornamento continuo per i professionisti Chimici.

L'unità di misura per valutare l'aggiornamento è il Credito Formativo Professionale (CFP). Ad ogni professionista Chimico abilitato alla data di entrata in vigore dell'obbligo normativo vengono assegnati 150 CFP.

Per esercitare attività professionale è necessario possedere almeno 25CFP.

Quando il sistema sarà a regime (01/01/2018) è previsto che ogni anno vengano decurtati 50 CFP, per anno si intende l'anno solare (gennaio/dicembre). Per periodo transitorio che comprende il triennio 2014-2017 si rinvia alla tabella di seguito riportata.

Il Professionista chimico può liberamente scegliere gli eventi/corsi formativi da seguire, purchè legati alla professione del chimico, l'unico vincolo che viene posto è quello di seguire **ogni anno eventi, almeno equivalenti a 3CFP, su argomenti di materia previdenziale, ordinistica o deontologica.**

Possono produrre CFP partecipazioni a convegni, seminari, giornate studio, corsi ECM, frequenza a master universitari e/o scuole di specializzazione, corsi di formazione professionale; attività di relazione agli eventi formativi indicati, insegnamento a corsi preparatori per esami di stato, pubblicazioni (con riguardo al numero di pagine se libri, al numero di battute se articoli scientifici), partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali.

È previsto che fino al 30% dei CFP possa essere ottenuto a seguito di corsi seguiti in modalità FAD (formazione a distanza/ e-learning).

È previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno il Professionista chimico abbia facoltà di inviare una relazione descrittiva degli eventi seguiti per il raggiungimento dei CFP richiesti. Qualora tali eventi siano stati organizzati da Ordini Territoriali, Consiglio Nazionale o Enti Accreditati presso il CNC la comunicazione dei crediti dovrebbe essere automaticamente inviata all'Ordine di appartenenza del professionista dall'Ente organizzatore.

In un anno non possono essere accumulati più di 75 CFP.



PERIODO TRANSITORIO: 01/08/2014 - 31/12/2017 - adempimenti

I primi anni di applicazioni sono considerati "periodo transitorio", in questo periodo la decurtazione dei crediti annui sarà più contenuta:

Periodo temporale	detrazione crediti
01/08/2014- 31/12/2015	25 CFP
01/01/2016- 31/12/2016	30 CFP
01/01/2017- 31/12/2017	40 CFP

È previsto che il Professionista Chimico possa far valere, per il proprio numero di CFP "di partenza" anche corsi o attività condotte da ottobre 2011 (data di entrata in vigore della legge n.148 del 14 09 2011) a oggi. Per fare questo dovrà inviare l'elenco dettagliato nella **prima relazione** descrittiva, prevista **entro il 31/01/2016**.

Sebbene la data ultima prevista sia il 31/01/2016 si invitano gli iscritti a produrre giusta relazione, secondo la modulistica allegata, **entro il 28/02/2015**. Sebbene l'ordine territoriale se ne riservi la valutazione fino a **settembre 2015 per evitare che una valutazione prematura di corsi seguiti possa portare ad una erronea attribuzione dei CFP, considerando il fatto che l'accreditamento degli Enti Formatori presso il CNC e l'attività formativa dell'Ordine Territoriale sono appena agli inizi.**

Fino al 31/12/2017 per ogni anno formativo possono essere riconosciuti 30 CFP anche tramite lo studio individuale. Il Professionista dovrà comunicare tale situazione per tramite di una relazione o articolo scientifico comprovante lo studio effettuato. La Commissione di valutazione presso l'Ordine Territoriale, dovrà verificare l'effettivo studio eseguito, entro il 30 Aprile di ogni anno.

Saranno prese in considerazione solo le relazioni presentate secondo l'allegato schema e le modalità in esso specificate.

Commissione per la Formazione

